

SULLA
LEGGE 6 LUGLIO 1871

PORTANTE

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE
AL CODICE PENALE VIGENTE, NELLA PARTE CHE
RIFLETTE LA FABBRICAZIONE, DELAZIONE, RITENZIONE
ED INTRODUZIONE NELLO STATO
DELLE ARMI

OSSERVAZIONI E CONFRONTI

DEL

CAV. AVV. GIOVANNI BATTISTA STAGNI

PROCURATORE DEL RE

o

Socio corrispondente di Scienze Lettere ed Arti
dell' Ateneo di Bergamo

Seconda Edizione

RIETI
Tipografia Trinchi
1881

Carissimo Fratello Attilio
Direttore de' Coatti nell' Isola
d' Ischia

A Te che, qual veterano nelle patrie battaglie, affrontasti, nell' adempimento del tuo dovere, per il primo, con tanto coraggio e con tanta abnegazione i gravi pericoli che l' infelice Casamicciola presentava subito dopo il terremoto del 4 Marzo u. s., questo mio lavoro consacro in segno di fraterno affetto.

E come potrei meglio esternarti il mio contento per saperti salvato dai cimenti a cui t' esponesti a vantaggio di tanti sventurati, ai quali salvasti la vita; in qual modo potrei concorrere anch' io a lenire in piccola parte le conseguenze di sì lagrimevole sfortunio, se non col rivedere ed ampliare il presente lavoro ed inviartene 100 copie della seconda edizione con preghiera d' impiegarne il ricavo a' prò dei più bisognosi fra i superstiti?

Si, fratello carissimo; questo è tutto quel poco che posso fare e di buon grado lo faccio persuaso che accetterai l'incarico, apprezzandone, se non altro, l'intenzione.

Tanti saluti ed una stretta di mano del tutto tuo

Rieti, Maggio 1881

Aff. fratello

STAGNI GIOVANNI BATTISTA

PREFAZIONE

Colla Legge 6 Luglio 1871 il Legislatore volle porre un giusto freno alla introduzione nello Stato, alla fabbricazione, vendita, ritenzione e delazione d'armi insidiose senza averne ottenuta dal Governo del Re una speciale autorizzazione scritta. Ad una sì provvida Legge tutti i buoni hanno dovuto far eco per più ragioni, ma prima d'ogni altra perchè coll'uso, ora mai degenerato in un vero e solenne abuso, di portare armi da taglio e da fuoco i reati di sangue si avvicendavano con tale e tanta celerità nella nostra Penisola da far rimanere impensierito, non solo le persone destinate a porvi rimedio, ma ancora qualunque onesto cittadino.

In questo ramo, tanto importante della punitiva giustizia, credo di far cosa buona col pubblicare alcuni confronti colle varie Legislazioni già in vigore in Italia, acciò da ognuno si possa di leggieri comprendere l'importanza della nuova Legge, ed i vantaggi che col tempo si potranno dalla stessa ritrarre, se non sarà obbiata da chi è chiamato a scrupolosamente applicarla.

Da questi confronti dei varî Codici già vigenti in Italia, colla giurisprudenza delle varie Corti

del Regno, sarà facile ad ognuno il comprendere come la Legge del 6 Luglio 1871 sia la più mite di tutte e che per ciò, attesa l'attuale condizione in particolare di alcune provincie, sarebbe grave errore il chiedere mitezza maggiore, se almeno si voglia por freno davvero ai reati così frequenti di sangue.

È veramente cosa dolorosa il vedere con quanta facilità per futili motivi s'immerga un coltello nel seno di un povero padre di famiglia, il fratello uccida il fratello, il figlio il padre, la moglie il marito e viceversa, per la barbara abitudine, segnatamente nella Popolazione del contado, di certe Provincie, di tenere più il coltello che la corona, quantunque fossero rette da' Governatori che all'umile univano il sacro regime.

Io vorrei vedere l'istruzione nella classe del contadino portata in ogni capanna, in ogni abituro; perchè è precisamente là dove noi abbiamo individui col sembiante umano, ma col cuore incallito ad ogni giusta e sana sensazione, digiuni dei più ovi elementi di morale, ignari dei vincoli di sangue, del rispetto alle proprietà ed alla vita; che agiscono come macchine brutali non conoscitori dei loro doveri e come uomini e come cittadini e come cristiani, ma credono che l'uccidere ed il rubare siano due fratelli gemelli, necessari, indispensabili alla loro vita brutale. Oh, quanto sarebbe provvidenziale il far loro conoscere che la vita del brigante è una vita di esecrazione perchè

vita di sicario, d'incendiario e d'assassino, perchè all'uomo non è permesso di uscire dalla legge morale a mano armata e di arricchire alle spalle altrui! — Oh, se potessi arrivare a far comprendere a chi è chiamato a giudicare tali esseri che loro compito si è quello di applicare con una austera, giusta ed incrollabile imparzialità la legge, unica sorgente d'ogni bene sociale ed individuale! — Oh, se potessi arrivare a far comprendere che il Potere Giudiziario è un potente mezzo per modellare la Società sopra sani principi e farla progredire colla santità dell'esempio, col rigore della legge e coll'abbandono delle personalità! — Come ne andrebbe pago l'animo mio! — La mia penna però non è da tanto, nè, a dir vero, è questo il luogo più adatto.



Il Codice in vigore al Capo IV fa, in via principale, due grandi distinzioni o categorie d'armi, le quali distinzioni o categorie vengono a subire, mercè la volontà del Legislatore, altre suddivisioni o categorie subordinate.

Le due grandi divisioni sono stabilite come segue:

I. Armi Proprie - II. Armi Improprrie

Le suddivisioni succedono così: *armi proprie insidiose*, ritenute tali dall'espressione della legge; i coltelli detti *passacorda*; i coltelli acuminati ed in asta, vale a dire immobili; i coltelli non acuminati ma taglienti alla cima e fermi in manico mediante molla o *scrocchi*; i coltelli a piegatoio, o serratori, vale a dire senza molla o *cricchi*, acuminati, la cui lama però ecceda in lunghezza i 10 centimetri. Quest'ultima suddivisione o categoria subordinata fu introdotta dalla Legge del 6 Luglio 1871.

Le armi proprie, dice il Codice in vigore, so-

no quelle da fuoco ed *altre*, la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa. Questa definizione non fu ricopiata nel nuovo progetto perchè nella sua generalità viene implicitamente a racchiudere anche le armi improprie. Il Codice Toscano del 20 Giugno 1853 definisce le armi proprie, all'Art. 334 § 1, nel modo seguente. — Sono armi proprie tutte le armi bianche, che sono principalmente ed ordinariamente destinate all' offesa e tutte le armi da sparo.

Il Progetto del nuovo Codice non volle attenersi alle definizioni in argomento date dai Codici: Sardo del 26 Ottobre 1839 Art. 494, attuale del 20 Novembre 1859 Art. 453. — Parmense del 5 Novembre 1820 Art. 335. — Estense del 14 Dicembre 1855 Art. 401 § 1 e 2, e Romano portato dall' Editto Criminale Gregoriano del 5 Novembre 1831 Art. 117. Si accostò a quello Toscano correggendo il concetto nei termini seguenti — sono armi proprie le armi bianche destinate all' offesa, e tutte le armi da sparo.

Sono armi *improprie*, dice il nostro Codice, le *altre* macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne e simili, ogniqualevolta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

Per il Progetto, Art. 262 § 2, sono armi improprie gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati all' offesa,

quando se ne faccia uso nello scopo di uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

I motivi per cui il Progetto non si attenne alla definizione ed enumerazione fatta e data delle armi proprie dal Codice attuale sono due; prima di tutto perchè il Legislatore, nell' enumerare le armi, potrebbe od ommetterne qualcuna o malamente denominarla, mentre col concetto di *armi bianche*, od *armi da sparo*, non v' ha dubbio certamente nell' applicazione della legge: secondariamente perchè nel passare in rassegna quelle improprie, il Legislatore ha incominciato il periodo coll'addiettivo *altre*, lasciando così supporre che fra le armi proprie ve ne siano altre che cadono sotto le *improprie*, senza per altro averle specificate, mentre per il Codice Toscano e per il Progetto sono armi proprie, le sciabole, i coltelli, le baionette, le daghe, gli stiletti, gli stili ed ogni altra arma bianca, le pistole i revolver, gli archibugi e qualsiasi altra arma da sparo; ed improprie gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati principalmente all' offesa, quando se ne faccia uso nello scopo d' uccidere, ferire, percuotere o minacciare, come chiodi, bastoni ecc. Il Progetto quindi ha trovato di portare una giusta aggiunta all' Art. 334 § 2 del Codice Toscano col verbo attivo *minacciare*, prendendolo dall' attuale e da quello Parmense, a motivo che non sempre con tali arnesi si percuote o ferisce, ma molte volte

si minaccia ed è logico l'abbracciare colla legge tutti i casi possibili, per quanto la minaccia a mano armata sia in un' apposito capitolo contemplata dal Codice Penale.

Troppo generiche sono le definizioni che dà il Codice delle due Sicilie del 26 Marzo 1819 tanto sulle armi proprie quanto sulle improprie perchè potesse dagli Esimi Compilatori del Progetto pel nuovo Codice venire imitato, se ben si pondera che in tal modo si esprime l' Art. 148: — Sono armi proprie quelle la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa. — Sono armi improprie quelle che si rivolgono effettivamente all' offesa o difesa. — Ma mi si dica di grazia, non presentano dette definizioni un pleonasma giuridico, una specie di rebus? Un bastone p. e. non è atto ad offendere e nello stesso tempo a difendere? Una bomba non può avere il medesimo scopo? E perchè, se io, per non farmi arrestare, scarico contro le persone che mi vogliono catturare un simile gioiello, non si potrà dire giustamente che mi sono difeso, che mi sono posto in salvo mediante il miracoloso effetto di un' infallibile bomba, sia o no all' Orsini? E la bomba ed il bastone potranno, legalmente parlando, essere considerate armi proprie? — Da ciò si potrà benissimo comprendere la inesattezza delle due surricordate definizioni e la sobrietà usata matematicamente nel nuovo Progetto, ma tale però da abbracciare così distinta-

mente tutto ciò che il Legislatore crede far cadere sotto una classe, anzichè sotto l'altra, senza il pericolo di dar esca all'arbitrio per parte di chi è chiamato ad applicarla.

Il Codice nostro, attualmente in vigore, in ordine al trattato delle armi, è una copia fedele del Codice Sardo del 1839. Però, ad omaggio della verità, è quello che pecca meno in argomento d'irregolarità, degli altri Codici che furono in vigore nelle varie Provincie d'Italia, ad eccezione del Toscano che, preso dal lato scientifico, è il primo. — Il Codice Estense si riporta al § 70 del Regolamento di Polizia ed è meramente casistico.

Il Parmense si accosta di più al Sardo e quindi all'attuale, ad eccezione che usa una dicitura poco felice e tale che nelle sue definizioni va zoppicando alquanto e chiama « *armi propriamente quelle che d'ordinario, e principalmente vengono destinate a difesa ed offesa* » e finisce col fare riputare dalla legge armi tutte le altre macchine, mentre in precedenza non ha mai tenuto parola di simili invenzioni, tutti gli altri utensili, strumenti, o corpi incidenti, o perforanti, o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne e simili, ogniqualevolta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o *minacciare*, senza distinzione di sorta. — Ora si domanda: le spade, i pugnali, le baionette, ed altre armi bianche, sono armi perforanti ed incidenti; si possono per

ciò chiamare armi improprie, come le forbici i bastoni ed altri utensili? — Nò. — Ecco pertanto la confusione che il predetto Codice Parmense porta nel surriferito Art. 335.

Il Codice poi ex Pontificio, denominato Gregoriano, del 5 Novembre 1831, non va tanto a lambiccarsi per adottare definizioni o distinzioni; in due articoli, 117 e 118, viene a parlare cumulativamente e di armi proprie, e di improprie, e di armi insidiose senza però appellarle tali e quindi da quel Codice, in punto o tema d' armi, nulla si ha di buono a ricavare, se si eccettua la gravezza delle pene. Gravezza poi che a nulla giova se ben si pondera che una raccomandazione presso il Delegato Apostolico poteva portare al condannato la diminuzione della pena di un mese, un' altra raccomandazione appo un Vescovo od un Prelato portava il condono di una pena anche gravissima, dal che ne avveniva che le sentenze rimanevano non solo inefficaci, inopportune, ma anzi posso, con cognizione di causa aggiungere, più di danno che di vantaggio sociale, perchè le grandi masse da ciò ne ritraevano una sorgente di demoralizzazione ed una fortissima spinta a delinquere.

Fra le armi proprie vi sono le insidiose, ed il nostro codice, assai saggiamente, reputa tali gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte, la cui canna non oltrapassi 171 millimetri in lun-

ghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone ecc. ecc.

Il revolvere privo della canna può costituire arma insidiosa? No, perchè per il Codice Penale in vigore è la lunghezza della canna misurata internamente che qualifica l'insidiosità dell'arma, come insegna anche la Corte d' Appello di Venezia colla Sentenza 2 Dicembre 1879, riportata dal giornale il Foro Italiano.

È mestieri poi notare che la ritenzione volontaria di armi insidiose costituisce reato per la nostra legge, indipendentemente dalla indagine di sinistre intenzioni.

Il Regolamento di polizia punitiva Toscano del 20 Giugno 1853 all' Art. 86 chiama armi vietate *a*) le armi bianche di corta misura, quelle cioè che dalla guardia alla punta non giungono alla lunghezza di tre quarti di braccio; *b*) le armi bianche di qualunque misura, chiuse in bastoni od in mazze; *c*) gli stiletti, i pugnali, i coltelli in asta, e quelli a *cricco*, di qualunque siasi misura; *d*) i coltelli serratoi di qualunque forma, che hanno la lama più lunga di un quarto di braccio, *e*) le armi da sparo, che hanno minore di un quarto di braccio la lunghezza interna della canna, e quelle di qualunque siasi misura, che si possono snodare in più pezzi, o sono fatte a modo di bastone o di mazza.

Ma, mi si potrà domandare, come mai le predette armi, che dovrebbero essere *proprie*, la legge le

chiama insidiose e commina una pena maggiore contro il detentore o ritentore? — La ragione è chiara; se per il ferimento o per l'omicidio, nel caso vi concorra l'agguato, il Codice segna una pena maggiore, appunto perchè l'agente lo commise facendo campeggiare l'inganno, aspettando la vittima al varco, così il legislatore ha creduto giusto di punire più severamente chi porta uno stiletto nascosto in un bastone, i pistoni, gli schioppi o carabine snodate o divise in più pezzi, perchè con tali armi possono più facilmente illudere gli agenti della pubblica forza, la legge e trarre in inganno i pacifici Cittadini, che, credendoli non armati osano avvicinarli, mentre non lo farebbero, se in luogo di un bastone, li vedessero o sapessero in possesso di uno stiletto, sciabola od altro a stocco. Siccome per il Cod. Pen. Toscano, come anche per il nostro, contro il colpevole di lesioni commesse con armi proprie insidiose venivagli aggravata la pena entro i rispettivi limiti legali, in altri termini, siccome per il codice Toscano non eravi un Capitolo ad hoc per le armi, le quali venivano previste da un'apposito Regolamento, e precisamente da quello precitato, che comminava pene non eccedenti i tre mesi di carcere, così quel Codice non si presenta nel soggetto tanto prolisso.

Il Codice Parmense all' Art. 337, parla pure delle armi insidiose fra le quali vi contempla i *passacorde*, come il nostro Codice all' Art. 461, colla

vitale distinzione che il primo nominato Codice, parlando delle bajonette, le proclama insidiose quando nella loro lunghezza non oltrepassano le 5 oncie del braccio Parmigiano, mentre il nostro, più giustamente, ritiene tal genere di armi insidiose senza distinzione se lunghe, o meno lunghe, e la ragione è chiara: il Legislatore, partendo dal riflesso che la bajonetta tanto lunga che corta, per essere formata a triangolo non può, usata, che apportare funeste conseguenze, saviamente le dichiarò tutte insidiose.

È responsabile, si domanda, del reato di ritenzione d'arma insidiosa colui che, conservandone il legale possesso, la pone in deposito in casa altrui? Sì, giusta la sentenza della Corte d' Appello di Trani 7 Dicembre 1878 riportata dal giornale il Foro Italiano.

Nel surriferito Art. 337 il Codice Parmense, in ordine ai coltelli *passacorde*, dà delle norme positive, le quali per necessità devono concorrere a corredo ed a dilucidazione dell' Art. 461 del nostro Codice, che sembra tolto dal primo.— I *passacorde* erano dal Legislatore Parmense permessi ai soli vetturali, cocchieri, caretterieri, postiglioni, e simili, essendo necessari all' esercizio del loro mestiere, purchè li custodiscano sempre ne' cocchi, carri o sulle bestie nè mai li portino indosso. Da ciò ne conseguita che attualmente, quando dette persone fossero colte dalla pubblica forza in possesso di un *passacorde*, dovrebbero essere punite e il pre-

testo della professione non potrebbe esser loro di legittima scusa. — Per mia parte, confesso il vero, so molto grado al codice Parmense che mi abbia forniti i mezzi di dilucidare la tesi dei *passacorde*, perchè nel Foro molte volte si davano erronee interpretazioni a tal genere di coltelli, e con me ritengo lo saranno tutti i cultori delle discipline legali.

Il nuovo Progetto all' Art. 263 ha portato al Codice, attualmente in vigore, sensibilissime variazioni ed aggiunte, che trascrivo in diversi caratteri, perchè possono cadere subito sotto ai sensi — *Gli stili, stilette e pugnali di qualsiasi forma*, e i coltelli acuminati, *la cui lama è fissa* e può rendersi fissa con molla od altro congegno; la misura della canna delle armi *da sparo*, presa internamente sia di 160 millimetri, *le bombe ed ogni macchina esplodente — le armi bianche e da sparo di qualsiasi misura*, chiuse in bastoni, canne o mazze.

Gli esimi Compilatori del Progetto hanno ritenuto necessario, per togliere il dubbio che nel meno non si potesse contemplare anche il più, di aggiungere agli stilette gli stili e pugnali di *qualsiasi forma*, ed in tal modo si toglieranno di mezzo molte inconsulte considerazioni promosse da certuni i quali, attenendosi superficialmente alla nomenclatura generica usata dall' Art. 455, molte volte la fanno, a detrimento della giustizia e della Società, da azzecagarbugli. Coll' aggiunta poi dell' addiettivo *qualsiasi*, col sostantivo fem-

minile *forma*, si viene ad avere quell' aggregato di stili, stiletti e pugnali di forma varia che dà loro ad arte la mano dell' artefice, senza il pericolo che il ritentore o delatore possa sfuggire alla giusta sanzione penale.

Molto si disse dai Glossatori in ordine ai coltelli fusellati. Per me, confesso il vero, non posso digerire un tale addiettivo, perchè risalendo alla vera sua etimologia, anzichè arrivare ad avere l'idea di un coltello terminante a punta, vengo ad avere quella di un fusello, ossia di un grosso cilindro terminato a punta, col quale si muovono le stanghe dei massi, mentre coll'espressione usata nel Progetto — *coltelli acuminati la cui lama è o può rendersi fissa con molla od altro congegno* — vengo tosto ad avere la giusta definizione etimologica e linguistica del coltello terminante a punta.

L' Art. 455 nomina le varie armi da fuoco, per le quali occorre una determinata lunghezza acciò non possano cadere fra le insidiose, mentre il progetto usa della generica espressione — le armi da sparo — e il motivo è manifesto, perchè, facendo diversamente, il legislatore si porrebbe nella dura necessità di dover modificare la legge ogni volta l'ingegno umano si accingesse ad inventare una arma di nuovo genere e la ponesse in commercio sotto una denominazione diversa, mentre sotto la generica di armi da sparo si comprendono, senza tema di errare, tutte le armi presenti e quelle

che col tempo potessero essere introdotte o fabbricate nello Stato. Il progetto ha creduto bene di diminuire la lunghezza delle armi da sparo per impedire possibilmente i reati di sangue, perchè tutti sanno che quanto più il Legislatore è accondiscendente verso chi usa delle armi, tanto più gli abusi si avvicendano; così dicasi delle altre armi da taglio declinate dall' Art. 455, mentre colla denominazione usata nel Progetto — *armi bianche e da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze* — viene ad abbracciare con maggiore sicurezza e precisione quello che si è prefisso il Legislatore e ciò che brama la Società.

Ad ogni modo l'Art. 455 del Codice attuale è dimostrativo e non tassativo e come tale può abbracciare altre armi non nominate in detto articolo, come insegna la Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 30 Giugno 1864. (Bettini)

Detta Corte fin dal 31 Gennaio 1852 stabilì la massima che per qualificare un' arma si debbe badare alla destinazione attuale, al momento del reato, non a quella che aveva prima; perciò uno spiedo, arnese di cucina, aguzzato, lo qualificò arma insidiosa. (Bettini)

Ora mi si domanda se il così detto *trincetto*, sia, o no, insidioso e se, trovato un calzolaio di nottetempo in attitudine sospetta, od in agguato, col trincetto, possa la delazione costituire un reato. Il trincetto, coltello da calzolaio, viene da molti

ritenuto insidioso, da altri un' arma avente tutti i requisiti voluti dall' Art. 461 e come tale la delazione punita col carcere' estensibile a sei mesi, sempre per la persona non esercitante la professione da calzolaio, e ne' casi previsti dal secondo capoverso dell' Art. 459, anche per quest' ultimo.

Di conforme avviso è la Corte di Cassazione di Palermo, la quale, giustamente, ha ritenuto il trincetto non arma insidiosa; ecco come si esprime quel Consesso:

« Attesochè il P. M. presso la Corte di Appello di Palermo chiede la cassazione della sentenza emessa sul conto di Lamantia Ignazio per unico mezzo, cioè per avere la stessa in linea correzionale ritenuto il coltello di calzolaio (trincetto) compreso nella categoria delle armi contemplate nell' Art. 461 del cod. pen., mentre, secondo il ricorrente, lo si dovea ritenere compreso nelle altre delle quali tratta l' Art. 459 del codice medesimo.

Ma la corte di cassazione osserva che tanto il tribunale di prima istanza, quanto la sezione correzionale della Corte di appello suddetta ben si opposero contro la pretesa del P. M.

La prima parte dell' Art. 459 prevede i coltelli con punta, così detti da fodero; e la seconda parte riferiscesi ai coltelli, che, sebbene senza punta, ed eziandio snodati, sieno taglienti nella cima, e la lama, per mezzo di qualche ordigno, rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile; e così siano atti al medesimo uso.

Laonde ben chiaro risulta che il trincetto, non essendo altro che una lama di acciaio senza manico, alquanto curva, tagliente verso una estremità con punta, non può appartenere ai coltelli da fodero, come nemmeno agli altri contemplati dall' Art. 459, che in altri termini sono i coltelli così detti a molla stante.

Al contrario è a vedersi se nell' aggiunta fatta all' Art. 461 in virtù della legge 6 luglio 1871, si legga tale una espressione generica che comprenda la specie dell' arma costituente la tesi, e quindi giova trascrivere siffatta aggiunzione! » Il porto di coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza dieci centimetri, è punita col carcere estensibile a sei mesi.

E poichè il trincetto è un coltello che termina in punta, e perciò acuminato, come la legge si esprime; e perchè eccedente dieci centimetri, come fu ritenuto in fatto dai magistrati del merito, esso per fermo appartiene ad una di tutte le specie, che sotto la trascritta espressione generica della legge si comprendono, cioè di qual siasi specie, meno quelle negli articoli precedenti contemplate o punite come armi insidiose di loro indole, o assimilate ad esse.

Nè giova al P. M. ricorrente l' accennamento alla sentenza della Corte di cassazione in data 18 Giugno 1863, nella causa a carico di Geraci Ippolito; imperciocchè l' Art. 461 in quel tempo con-

sisteva nei soli seguenti termini: « Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorda*, semprechè la persona presso cui si troveranno, non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

Dal che inferiscesi essere allora impossibile comprendere il trincetto nell'unica specie che l'Art. 461 conteneva cioè i coltelli *passacorda*. E fu per si fatta ragione che allora il supremo Collegio escluse l'applicazione dell'Art. 461, attenendosi, a causa della lacuna nelle leggi penali esistenti, all'Art. 459; ma ora che la legge appositivamente provvede a mezzo della trascritta aggiunta, spicca evidente che ben la stessa si ataglia alla fattispecie (Est. Abrignani, Rivista Penale, Volume VII 1878). »

Per il Codice in vigore, all'Art. 459, che non subì modificazioni mercè la legge 6 Luglio 1871, vi sono altre due specie di coltelli la cui detenzione il Legislatore punisce colle stesse pene delle armi insidiose e sono 1.° quelli con punta così detti da fodero, — 2.° quelli che, quantunque senza punta, snodati, siano taglienti nella cima e la lama per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, e così siano atti al medesimo uso. Accade spessissimo che nella pratica molti non vogliono fare la surricordata distinzione, asserendo che portando detto articolo due soli periodi, legalmente chiamati

capoversi, e nel primo parlandosi dei coltelli succitati promiscuamente, non è lecito distinguere ciò che non fece il Legislatore. Ma, con buona venia dei miei contraddittori, debbo dire che, se è vero che l' Art. 459 si compone di due soli capoversi e che nel primo si parla della specie dei coltelli surriferiti, non è meno vero che il Legislatore intese chiarissimamente fare le seguenti distinzioni che collimano con quelle superiormente riferite — Per coltelli a punta così detti da fodero, s' intendono quelli, la cui lama senza bisogno di ordigni resta fissa al manico e perchè un tale concetto non venisse confuso coll' altro che gli tien dietro, dopo il sostantivo maschile fodero non si accontentò di applicarvi una virgola ma ben anco una lineetta trasversale, onde dividere la succitata specie di coltelli, dagli altri senza punta, taglienti nella cima, colla lama non fissa al manico ma immobile mediante molla o scrocco. E di fatti se così non fosse, mi si dica di grazia, non si presenterebbe confusa l' asserzione dei coltelli così detti da fodero puntuti cogli altri non puntuti? — Sorge nella pratica applicazione un' altro dubbio e si è quello che, avendo prescritto il Legislatore che i coltelli previsti dall' Art. 459 siano taglienti nella cima, taluni dicono è viziosa la distinzione di puntuti e taglienti. Ma anche qui conviene riflettere che per puntuto si deve intendere quel coltello che ha l' estremità acuta, acuminata, piramidale, ad angoli continui salienti e rientranti,

e per taglienti nella cima quei coltelli che all' estremità superiore, alla sommità, all' altezza o colmo della lama, si presentano taglienti e quindi atti a ferire. Da ciò ne conseguita che mal si appone quel legale che, avendo in presentazione un coltello fermo al manico mediante molla, senza punta, anzi con questa alquanto rovesciata dall' avanti all' indietro, ma tagliente all' estremità, alla sommità della lama, dichiara che detto coltello non è previsto dal Codice. Certamente ciò non potrebbe avvenire se tenesse ben presente la distinzione fatta dal Legislatore nel più volte citato Art. 459.

Ecco ciò che insegna in proposito la Corte di Cassazione di Napoli colla sentenza 28 Gennaio 1880, tolta dal Giornale Foro Italiano.

Il porto dei coltelli con punta, così detti da foderò, o di quelli senza punta, ma taglienti nella cima, e la cui lama, snodato il coltello, rimanga fissa ed immobile, non subì modificazioni mercè la legge 6 luglio 1871.

Epperò esso porto è sempre punibile, a norma dell' art. 459 cod. pen. benchè la lama del coltello non ecceda 10 centimetri.

« La Corte - Osserva nel fatto, che il Tribunale di Catanzaro dichiarava Michele Ferrari colpevole di porto di coltello a molla fissa con lama lunga 9 centimetri ed a punta acuminata, e lo condannava a tre mesi di carcere. Però sullo appello del condannato la Corte dichiarò invece non essersi fatto luogo a procedere, dacchè, per la

modifica contenuta nella legge 6 luglio 1871 sia solo vietato il porto di coltelli aventi lama superiore in lunghezza ai 10 centimetri.

Osserva nel diritto che non possa cader dubbio sullo errore denunziato dal ricorrente Pubblico Ministero; dappoichè, se con la citata legge fu esteso l' art. 461 cod. pen. e compreso nel divieto il porto dei coltelli acuminati, di qualsiasi specie, la cui lama eccede la lunghezza di 10 centimetri, niuna modificazione venne fatta allo articolo 459, vietante il porto dei coltelli a punta cosidetti da fodero, e di quelli altresì che sieno taglienti nella cima, e la cui lama, senza indicazione di lunghezza, rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile per mezzo di qualche ordigno. »

Ora si domanda: quantunque la lunghezza della lama di un coltello ecceda di una lievissima misura 10 centimetri, vi sarà il reato preveduto dall'Art. 461 Codice Penale, modificato dalla Legge in esame? Per l' assoluto disposto del precitato articolo la sola circostanza della minima eccedenza dalla prescritta misura del coltello di genere proibito non può valere da sè ad eliminare la responsabilità penale nel detentore.

Veggasi in proposito la Sentenza della Corte d' Appello di Torino 14 Xbre 1880, riprodotta dal Giornale il Foro Italiano.

» Attesochè, essendosi con sentenza del tribunale correzionale di Mondovì, 9 Novembre ultimo scorso, dichiarato non farsi luogo a procedimento.

contro Benedetto Dell' Erba pella ascrittagli imputazione di porto di un coltello di genere proibito, interponevasi dal procuratore generale presso questa Corte, in tempo utile, appello da una tale pronuncia, fondando il relativo suo richiamo sulla avvertita illegalità del motivo dal prefato tribunale addottosi a sostegno della suespressa declaratoria della minima eccedenza, cioè della prescritta misura del coltello di cui si agisce. Che se a fronte del preciso, assoluto ed indistinto relativo disposto dalla legge all' art. 461 alinea del codice penale, tal quale venne modificato con quello delli 6 luglio 1871, non potesse per verità la sola circostanza della minima eccedenza della prescritta misura valere da sè ad eliminare il fondamento, in massima od in genere, della suaccennata imputazione: avuto tuttavia riguardo agli speciali aggiunti del caso, ossia in un colla mancanza di ogni precedente aggravio o sfavorevole riscontro sulla moralità dell' anzidetto imputato, al tenore stesso della seguita perizia, in quanto cioè sarebbesi con questa giudicato non eccedere la lama del coltello sequestratogli, che di mezzo millimetro circa, o meglio di una misura insignificante, i dieci centimetri, laonde rimarrebbe perfino dubbia una tale eccedenza, si appresentasse poi comunque tanto più verosimile e meritevole di deferenza la di colui allegazione di non avere, attesa appunto la misura quasi impercettibile della riconosciutasi eccedenza, potuto

immaginarsi si trovasse egli in realtà pel fatto della ritenzione di quel coltello in contravvenzione alla legge ed a sufficienza quindi stabilita la piena e perfetta sua buona fede. »

Altri dicono che i *puntaruoli*, le così dette ronche, roncigli, storti ecc. per non essere contemplati dalla legge penale codificata non possono esserne i delatori puniti. Anche qui conviene distinguere. Se dette armi sono portate da un contadino nell'occasione che dal suo Comune va nella vicina campagna per accudire ai lavori inerenti alla sua professione, oppure da un sartore, in ordine ai puntaruoli mentre dalla casa di sua abitazione sta per trasportarsi a bottega, soltanto allora i portatori non si potranno dire in contravvenzione alla legge. Ma quando dette armi si trovassero in possesso ad un cavadenti che per necessità, per quanto possa avere il sembiante di un contadino, di un sartore, pure non è, nè l'uno, nè l'altro, ma un semplice cavadenti, certo che costituirebbero una delazione d'arme da taglio, per quanto il legislatore abbia parlato in senso generico di coltelli. Nel caso poi tanto il contadino che il sarto fossero trovati in giorni non di lavoro armati di detti arnesi, non v'ha dubbio che sarebbero passibili di pena, se bene si pondera al secondo capoverso dell'Art. 459 nel quale è detto — sono eccettuate quelle persone che hanno bisogno dei coltelli suddetti per l'esercizio della loro professione, purchè però esse non ne abusino; e l'abuso s'intenderà commesso

ogni qualvolta si porteranno senza che vi sia necessità di adoperarli per occasione del proprio mestiere. — Ora io domando: può un contadino in un giorno di Domenica abbisognare di una ronchetta a piegatoio e che snodata la lama rimanga fissa ed immobile mediante molla? Nò. Dunque se venisse dalla pubblica forza colto in un osteria in possesso di simil arma? — Non potrebbe certamente sfuggire un giudizio correzionale ed un' adeguata condanna, e ciò dicasi di un sarto, di un calzolaio, di un macellaio ecc. ecc.

Mi si domanda pure: i rasoi possono andare soggetti alle determinazioni in vigore? Nò, perchè i rasoi per loro natura sono armi improprie, quindi non insidiose e cadono sotto la sanzione del terzo capoverso dell' Art. 453 del Codice Penale; e la ragione è chiara, perchè, nel modo con cui sono formati, correrebbe più pericolo di rimanere offesa la persona che volesse malamente usarli, di quello che colui che fosse affrontato.

Un' altra domanda sembrami di sentir fare. — si possono tenere in casa le armi indicate negli Art. 455 e 460 del Codice Penale? Nò, anzi la legge non si limita solamente di proibire la detenzione in casa di dette armi, ma soggiunge, od in altro luogo qualsiasi — Da ciò ne scaturisce ovvia la conseguenza che se un proprietario d' un fondo credesse di far bene a trasportare, a cagione d' esempio, dette armi dalla casa di sua abitazione in una capanna campestre, neppure per

questo potrebbesi credere esonerato da responsabilità penale.

Neppure il viaggiatore che trasportasse un'arma insidiosa chiusa in una cassa colla ferrovia e da riporsi nel bagagliajo potrebbe credersi irresponsabile, perchè un tal fatto cade sotto la sanzione della seconda parte dell' Art. 457 del Codice Penale modificato, ove si parla di ritenzione. Al riguardo la Corte di Cassazione di Firenze colla Sentenza 19 Aprile 1879 insegna: (Rivista Penale Vol. X 1879)

« Attesochè la denunciata sentenza stabilì in fatto che Tommaso Trajana era alla stazione ferroviaria di Siena in procinto di mettersi in viaggio, quando i Reali carabinieri, avendo fondati sospetti che, nel suo equipaggio si contenessero armi insidiose, lo indussero ad aprire una cassa chiusa a chiave, già depositata in detta stazione ferroviaria, affine di essere riposta nel bagagliajo, per praticare una perquisizione. La quale dette per risultato il ritrovamento di un bastone con dentro lo stocco, e di altro stocco unito al manico che si adattava ad una canna d' india bucata, posta al di fuori della cassa. Attesochè l' art: 457 del codice penale italiano, riformato dalla legge 6 luglio 1871, là dove nella sua prima parte si riferisce a chiunque fuori della sua abitazione sia trovato con armi ecc., vuolsi intendere che designi colui che sia trovato con armi sulla propria persona, ovvero a portata del medesimo, in modo da poterne fare

un facile ed immediato uso. Ecco il senso da darsi a quella disposizione di legge secondo la norma espressa nell' art. 3 delle disposizioni sulla interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, avvegnachè sia l'unico senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore.

Infatti la dizione, esser trovato con alcuna cosa: sveglia la idea di avere la cosa, o in atto di usarla, ovvero a pronta disponibilità. Ed una tale configurazione di fatto rispetto al possesso di un'arma vietata, deve apprendersi dal legislatore come più perigliosa di ogni altra congenere alla sicurezza pubblica; onde si giustifica la grave pena comminata dalla prima parte del citato articolo di legge. Attesochè il possesso di un' arma contenuta in una cassa chiusa a chiave che si trasporti dal viaggiatore in ferrovia, e da riporsi nel bagagliaio, per le cose superiormente avvertite, costituisce un fatto al quale è applicabile la seconda parte dell'art. 457, ove si parla della ritenzione in casa, od in altro luogo qualsiasi, delle armi vietate. Attesochè, avendo appunto la denunciata sentenza giudicato il fatto del Trajana ai termini di questa seconda parte dell'articolo stesso, anzichè violare la legge, ne fece la più retta applicazione. »

Possono i Sindaci o la Politica Autorità rilasciare permessi per portare armi proibite? No, perchè chi è colto colle medesime è passibile delle pene portate dagli Art. 455 e 457 del Codice

Penale modificato, malgrado qualunque licenza che ne abbia avuto da tali Autorità. — Veggasi in proposito la Sentenza della Corte di Appello di Torino 22 Febbraio 1864. (Giornale la Legge)

Può sottrarsi da responsabilità penale chi porta un' arma lunga da fuoco senza essere munito del permesso richiesto dai Regolamenti, allegando di essere del seguito ed al servizio di persone munite di tale permesso? Nò, perchè, giusta l'Art. 462 del Codice Penale, sono trasgressori e vanno soggetti alle sanzioni penali stabilite al riguardo tutti coloro i quali, senza essere muniti del permesso voluto dalla Legge di P. S., siano trovati portatori d' armi lunghe da fuoco, giusta quanto ha stabilito anche la Corte di Cassazione di Torino colla Sentenza 16 Novembre 1864. (Giornale la Legge)

Il solo fatto del porto o detenzione di armi insidiose, anche causale o per essersene servito poco prima nello esercizio del proprio mestiere, può costituire il reato previsto dagli Art. 455 e 457 Cod. Pen. modificato?

Sì, perchè nessuna scusa può togliere l' esistenza del reato, il quale è congiunto col solo fatto del porto e della ritenzione.

Veggansi in proposito le sentenze delle Corti di Cassazione di Torino 27 Novembre 1879 e 2 Febbraio 1881, di Firenze 19 Giugno 1880, e di Palermo 30 Agosto 1871, riportate dal giornale la Legge.

Il Codice Parmense punisce la ritenzione in casa delle armi enumerate nell' Art. 337, ma non usa dell' appellativo, od in altro luogo qualsiasi, a tal che per quella legge avrebbe potuto tenerle in un fondo anche di sua ragione non abitato, senza poter incorrere in alcuna sanzione penale, strettamente parlando. — Quello Estense (Art. 401 § 2) punisce la ritenzione delle armi in qualunque luogo siano tenute. — Quello delle Due Sicilie (Art. 151) del pari punisce la detenzione delle armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della polizia, mentre per il nostro Codice la detenzione di dette armi non può venire permessa dall' Autorità di P. S., la quale è autorizzata a rilasciare permessi per il solo porto d' armi lunghe da fuoco e pistole di misura. Art. 462 e 31 della Legge di Pubblica Sicurezza 20 Marzo 1865.

Il progetto non solo punisce la ritenzione in casa od in altro luogo di armi vietate, ma chiunque, senza autorizzazione ritiene in casa od in altro luogo ammassi di armi o di munizioni e dà le norme in ordine al quando si possa considerare ammasso. — Pertanto se un Tizio venisse colto lungo le vie con una semplice canna formante parte di un' arme da fuoco insidiosa si potrebbe ritenerlo contabile di delazione d' arme? Anche qui convien distinguere, se dalla perquisizione domiciliare, o personale, non è il ritentore trovato in possesso delle altre parti componenti l' arma non v' ha dubbio che il prevenuto non potrà es-

sere ritenuto colpevole di delazione d' arme insidiosa e la ragione è giusta, perchè la canna sola non potrà mai servire all' uso pel quale in origine fu destinata; mentre se il prevenuto si trovasse ritentore in casa, o sulla persona, di tutte le altre parti, le quali unite insieme potessero rendere l' arme atta allo sparo e quindi ad offendere, allora soltanto si potrà applicare l' Art. 458 del Codice Penale in vigore. — Il Progetto all' Art. 270 vorrebbe punito colui che possiede o porta singole parti di armi, o armi smontate, qualora risulti che possono essere facilmente ricomposte o montate, la quale disposizione lascia supporre che l' incolpato possa essere detentore di tutte e singole le parti componenti l' arma da sparo; ad ogni modo, per togliere ogni dubbio, aggiungerei a detto Articolo, subito dopo il verbo *risulti*: che o si trovi detentore di tutte le parti o possono ecc. — Erano le Leggi Statarie Austriache che punivano colla morte il Cittadino che fosse stato trovato detentore di un' arma da fuoco di qualunque natura fosse, ma quelle Leggi di terrore è meglio lasciarle nell' oblio, perchè la sola ricordanza sconvolge l' ordine delle idee e fa raccapricciare; pensando alle molte vittime che dovettero, immuni da colpa, subire l' estremo supplizio! — Da ciò si può arguire il perchè la mia penna rifugga dal trascrivere la Patente 18 Gennaio 1818, il Proclama 18 Marzo 1849 del Governatore Generale, in forza del quale

i reati per introduzione, fabbricazione, vendita, possesso e delazione d' armi erano stati assegnati alla competenza Militare e l' altra coorte di simili disposizioni che furono per tanti anni in vigore nella mia terra natale, voglio dire in Lombardia.

Il nostro Codice, come per venire in soccorso alle cure che un buon padre di famiglia deve avere verso la propria prole per allevarla al rispetto delle Patrie Leggi, commina una pena verso quel Genitore che, sapendo un suo figlio detentore in casa d' armi proibite non si adopera per impedire un tal fatto, Art. 466.

Tutti i succitati Codici contemplano e puniscono, chi più e chi meno, la fabbricazione ed importazione nello Stato rispettivo delle armi insidiose senza il permesso speciale in iscritto del Governo.

Una vitale introduzione e molto saggia trovo nel Progetto all' Art. 233 che prescrive l' aumento di un grado se le armi sono state portate da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima del sorgere del sole, od in occasione di tumulto. Così non si ha mestieri di ricorrere alle norme generali portate dal Codice per conoscere quando si debba ritenere notte e quando giorno e poi sono tolti tutti i dubbi che ora si frapponevano quando si trattava di applicare l' Art. 463, modificato dal Reale Decreto 26 Novembre 1865 N.º 2599. V' ha di più: il predetto Progetto, Art. 236, con-

templa anche il fatto di chi, allo scopo di far nascere spavento o suscitare tumulto, fa scoppiare bombe, mortaretti, castagnole e simili.

La nuova legge del 6 Luglio 1871, prendendo le mosse dal Progetto, ha creduto ottima cosa, e tutti i buoni l'hanno vista benissimo, di aggravare la pena prevista dall' Art. 464 del Codice per il porto o ritenzione d' armi agli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, persone sospette e sottoposte alla speciale sorveglianza perchè più proclivi ai reati di sangue e di cupidigia di lucro e quindi più funeste alla società.

È per tanto un grave errore il credere che l' Art 464, messo in relazione cogli Art. 447 e 448 del Codice Penale, riguardi solamente le persone sospette di reati contro la proprietà, mentre, fra le persone sospette, oltre gli oziosi e vagabondi e i mendicanti validi, trovansi dall' Art. 447 al N. 1 espressamente considerati in genere tutti coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, senza veruna distinzione, se contro le persone o contro le proprietà e singolarmente poi per grassazioni, estorsioni, furti e truffe. — Vedasi la sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 Gennaio 1879 — Foro Italiano.

Per il Decreto Reale 4 febbraio 1822 nelle Due Sicilie veniva rifiutata all'arrestato per detenzione d'armi vietate il beneficio della libertà provvisoria, mentre la legge del 6 Luglio 1871 stabilisce che non si possa ciò accordare agli oziosi, vagabondi,

mendicanti ed alle altre persone sospette e tanto meno poi a quelle persone già state condannate a pene correzionali per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della pubblica forza, quando figurino imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi. Un tale principio venne consacrato anche nella legge 30 Giugno 1876 N. 3183 che modifica alcuni articoli del codice di Procedura Penale.

Della Pena.

È mestieri tenere impresse queste assennate parole dell' ex Legislatore delle Due Sicilie portate in testa all' Editto del 1.º Gennajo 1804. « L' abuso delle armi, viva immagine della prava volontà e corruzione del cuore, e chiara prova della depravazione del costume, somministrando la prontezza degli stromenti a delinquenti, e facilitandone le occasioni e le cause, è la più viva e perenne sorgente de' pericoli e de' mali più fatali e funesti alla pubblica tranquillità. » Da ciò arrivo di leggieri a comprendere di quanta importanza sono i reati di cui fin qui ho parlato. Siccome i delitti di porto, ritenzione, fabbricazione od introduzione nello Stato sono di mero affetto, perchè, in essi non si richiede, giusta il celebre Valtellinese De-Simoni, il materiale effetto, vale a dire perchè nei primi il soggetto formale ed

efficiente del delitto è la sola volontà od intenzione dell'agente che forma il soggetto della legge, onde insorge la causa efficiente e formale del delitto; siccome due sono i patti sociali che maggiormente interessano la civile società, perchè si riferiscono ai due preziosi depositi, l'uno della propria vita, l'altro dei propri beni, che gli uomini hanno fatto vicendevolmente nelle mani del corpo morale e collettivo della Società; siccome i delitti in parola sono d'ordine pubblico, o di azione pubblica, come si voglia chiamarli, così, se il Giudice può benissimo spaziare fra il minimum ed il maximum della pena, non potrà, nel caso concreto, discendere al disotto del minimo per le circostanze mitiganti, le quali, tranne per l'età, non possono trovare posto nei delitti di mero affetto. In fatti non è un paradosso legale il dire Tizio è imputato di delazione d'arme da taglio insidiosa, ma in vista della sua precedente buona condotta, anzichè al minimo della pena è condannato ad una ancor più mite? Ma, mi si dica di grazia, che importa che Tizio sia mai stato condannato, dal momento che viene colto dalla pubblica forza con un'arme vietata dalla legge? Ma voi mi direte, non ha fatto male ad alcuno, al che io vi soggiungo: poteva farne alla prima occasione, perchè trovandosi armato, bastava un detto, un motto, per dar mano al coltello od alla pistola e privare della vita una persona come pur troppo, per cause di nessun momento, accade. Bisogna quindi avere presente il danno della So-

cietà, il cattivo esempio che il delitto produce, quand'esso si possa di leggeri commettere e occultare. Ma v'ha di più. Qual'è il fine principale della pena per i reati in trattazione? Quello di prevenire i danni che derivar possano alla Società da simili delitti. — Dunque quanto più grave è il danno che nascerà da un delitto, tanto più grave dovrà essere la pena che si dovrà contro il medesimo stabilire, affinchè non venga commesso. La nuova legge quindi, avendo osservata la società gravemente minacciata, ha creduto di porvi argine col punire più severamente i delitti di delazione, ritenzione e fabbricazione d'armi, e non riescirebbe illusoria detta legge se chi è chiamato ad applicarla, sotto pretesto di una malintesa equità, si pronunciasse per una pena inferiore del minimo dalla stessa previsto? E se così non fosse, avrebbe forse il Legislatore aumentate le pene colla nuova Legge? E se ciò ha fatto non si è perchè l'ordine pubblico trovasi sensibilmente minacciato?

Alcuni giuristi sostengono che il Tribunale o la Corte possono, anche per i delitti d'arme, diminuire la pena di due gradi, partendo dal minimum di quella ordinaria, quando concorrono circostanze attenuanti: altri sostengono che potranno farlo per tutti i reati, meno che per quelli in trattazione per le seguenti ragioni. L'Art. 682 del codice penale parla dei reati commessi contro le proprietà, l'Art. 683 dei reati commessi o contro le proprietà

o contro le persone, quindi non si possono in detti reati confondere quelli, sui generis, per delazione, detenzione, ecc. d' arme. Vedi la Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 30 Maggio 1879 riportata dal giornale la Legge, pag. 711 e Rivista Penale pag. 187, detto anno Vol. XI. — L' Art. 684, come di sussidio agli altri due precedenti, viene a contemplare quei reati pei quali è prescritta o permessa, per circostanze attenuanti, la diminuzione di pena, ma i reati di mero affetto, quali sono quelli delle armi, alcuni Giuristi affermano, non possono essere compresi, e prova ne sia che colla nuova legge, Essi dicono, ha il Legislatore voluto stabilire un minimum ed un maximum appunto per dar campo ai Giudici di spaziare più sicuri nell' applicazione della pena, senza però, a Loro credere, poter diminuire di un grado la stessa, tranne che nei casi di minore età o di malattia fisica prevista agli Art. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, e 95 del Codice Penale dove si contengono norme direttive e generali.

Altri invece ritengono, e sono i più assennati, che non si possa diminuire, nel caso concreto, per attenuanti, la pena di 2 gradi, bensì di uno soltanto.

Infatti la Corte di Cassazione di Roma colla Sentenza 22 Marzo 1878, riportata dal giornale la Giurisprudenza Italiana Vol. XXX, ha stabilito che il beneficio delle circostanze attenuanti accordato dall' Art. 684 del Codice Penale non è applicabile se non ai reati in esso contemplati, e

non possono quindi goderne coloro che sono condannati per contravvenzioni di leggi speciali. Siccome i reati di ritenzione, delazione e fabbricazione d'armi sono previsti dal Codice, così è permessa l'applicazione dell'Art. 684, salve restando le altre prescrizioni previste dagli Art. 87 e seguenti del Codice predetto.

Mi si domanda: le collezioni d'armi antiche possono entrare nella Legge 6 Luglio 1871? No, sempre quando è dimostrato che trattasi esclusivamente di collezioni d'arte o di antichità. In fatti gli Onorevoli Deputati De-Witt, Della Rocca e Caldini nella seduta del 21 Giugno 1871 proposero la seguente aggiunta, che venne dalla Camera respinta « Non entrano nelle disposizioni della presente legge le collezioni di armi antiche o moderne, in quanto sieno raccolte di oggetti di belle arti o di studi » In detto incontro anzi il Ministro di Grazia e Giustizia interpellato ebbe ad emettere la seguente dichiarazione che trovasi negli atti del Parlamento pag. 2087. Io credo effettivamente che le collezioni d'armi, che si ritengano come oggetto di antichità o come oggetti d'arte, non possano entrare nel concetto di questa legge, che è per l'asportazione e la ritenzione d'armi che minacciano la pubblica tranquillità. Quando è ben dimostrato che trattasi esclusivamente di una collezione d'arte o di antichità, non vi può essere fondamento di azione penale; e però, l'aggiunta proposta parmi superflua.

Per la legge del 6 Luglio 1871 è punito col carcere da 6 mesi a due anni e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi proprie chiunque si permette di ciò fare senza una speciale autorizzazione in iscritto dal Governo, Art. 456.

In quanto all' aggravamento di pena nel caso che il detentore dell' armi insidiose fosse anche venditore, il quale cercasse scusarsi col dire esser egli un rigattiere e che le teneva esposte in vendita come oggetti vecchi, riporto un brano della Sentenza della Cassazione di Firenze 30 Agosto 1879. Foro Italiano » Sarebbe assurdo il supposto di un commercio abituale di questo genere: e la legge, meritamente sollecita di prevenire i gravi danni e di rimuovere il permanente pericolo dell' uso che possa esserne fatto, come fece assoluto divieto non solo di portare ma anche di ritenere armi insidiose, così volle più severamente puniti i venditori delle armi di quella specie. »

La Legge 6 Luglio 1871, sostituendo alle parole i *fabbricatori* e *venditori* le altre di *chiunque vende*, nell' Articolo 456 Codice Penale volle evidentemente che anche un fatto di vendita isolato avesse a ritenersi costituire il reato ivi contemplato, astrazione fatta dalla professione esercitata da chi effettuò la vendita; astrazione che poteva parere non acconsentita dalle diverse surriferite espressioni adoperate nell' Articolo 456 prima della subita modificazione. Veggasi la Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19

Novembre 1879 riportata dal Giornale il Foro Italiano.

È punito col carcere da 3 mesi a un' anno chiunque si tenga armato fuori della propria abitazione con armi della specie prevista dall' Art. 455. — Art. 457, mentre la ritenzione in casa od altrove di dette armi è punita col carcere estensibile a 6 mesi. Una tale pena è comminata per i coltelli così detti *passacorda* e per quelli acuminati, da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza i 10 centimetri. Così pure è punito da 6 mesi a due anni il colpevole di delazione delle armi indicate negli Art. 455, 458, 459, 460 e prima parte dell' Art. 461, col carcere da un mese ad un' anno per le armi indicate nell' alinea dell' Art. 461 -- da 3 mesi a 6 di carcere per le armi di cui all' Art. 462 quando il reato segua in una delle circostanze indicate in detto articolo. Qui è mestieri notare la vitale distinzione fatta dal Legislatore coi due Art. 457 e 463. Pel primo basta che un' individuo sia colto armato fuori della propria abitazione per ritenerlo contabile di reato — pel secondo invece occorre che venga sorpreso vagando notte tempo per la Città od altri luoghi abitati, vale a dire che vada attorno senza saper dove e perchè, oppure che il reato segua in occasione di balli, di pubbliche solennità o feste. -- Finalmente le persone indicate nell' Art. 464 possono a seconda delle circostanze andare punite col carcere da 2 a 5 anni per il porto delle ar-

mi previste dagli Art. 455, 458, 459, 460, e 461 prima parte, da un'anno a due per quelle indicate nell'Art. 462 e da 3 mesi ad un'anno per quelle indicate nel capoverso dell' Art. 461. — La semplice ritenzione delle armi indicate dagli Art. 455, 458, e 459 è punita da un'anno a tre di carcere e per quelle indicate nell' Art. 462 da 3 mesi ad un'anno di carcere. Se le persone menzionate nell'Art 464 fossero trovate lungo le vie, od in altri luoghi pubblici munite di falchetto o scure ecc. dei quali ferri non avessero bisogno per l' esercizio della loro professione o li portassero fuori dell' occasione di tale esercizio, dovranno essere punite col carcere da uno a 6 mesi. — Nel caso poi che dette persone fossero trovate in possesso di alcuna delle armi indicate negli Art. 455, 458, 459, 460, e 461 in una festa da ballo, in un luogo di fiera o di pubblica solennità la pena non sarà minore di tre anni e da 6 mesi a tre anni, se si tratti delle armi indicate nell' alinea dell' Articolo 461 e da tre mesi ad un' anno, se si tratti delle armi contemplate nel secondo alinea del precitato Articolo 461.

Si osserva che nulla fu innovato in ordine a quanto prescrive l' Art. 462 del Codice Penale, essendochè colla nuova Legge il Legislatore non ha fatto che richiamare detto Articolo per indicare la qualità delle armi nello stesso mentovate. Quindi mal si apporrebbe quel Pretore che in luogo della multa applicasse al contravventore il carce-

re, perchè non è permesso il permutare la pena a capriccio e tanto più da una mite passare ad un' altra più grave senza una plausibile ragione legale, anzi violando un articolo di legge che nel caso nostro sarebbe il 462.

Ora mi si domanda. — Per costituire la prova del reato di porto d' arma senza licenza, è necessario che l' arma sia stata esclusivamente sequestrata dalla forza pubblica? Nò: la prova stessa può essere stabilita anche se il sequestro sia stato fatto da un privato, giusta gli Art. 65, 339 e 387 del Codice di Procedura penale e la Sentenza 10 Dicembre 1877 della Corte di Cassazione in Roma, riportata dal giornale la Legge.

Il fatto di chi siasi allontanato di pochi passi dalla propria abitazione al solo effetto di scaricare un fucile per quindi riportarlo immediatamente in casa costituisce reato di porto d' arme? Sì, per la Corte di Cassazione di Roma e, nò per quella di Firenze, giusta la sua sentenza 16 Aprile 1879 tolta dal volume IV del Foro Italiano, così concepita:

» Ritenuto che, avendo il Pretore del Mandamento di Este dichiarato non farsi luogo a procedimento per insussistenza del reato contro Antonio Bragè, imputato di porto d' arme lunga da fuoco, il Pubblico Ministero ha interposto ricorso contro la sentenza confermatrice di quella di primo grado proferita dal Tribunale di detta città nel giorno 3 prossimo passato marzo.

Che a sostegno del ricorso ha dedotto la violazione dell' Art. 462 Cod. Pen.

Il Tribunale, dicesi, conviene che il Bragè portava abusivamente, qualunque ne fosse il motivo non necessario, l' archibugio fuori dell' abitazione e delle sue adiacenze. L' elemento intenzionale in quanto occorresse sarebbe sufficientemente emerso in quello che è l' implicito al fatto.

Se non che la proibizione sancita dalla legge è d' indole meramente politica, e quindi non sono applicabili le teorie che regolano la proibizione nei reati comuni, onde è che basta il sol fatto dell' abusivo porto d' arme fuori dell' abitato sopraccennato perchè senza ulteriore indagine si abbia a pronunziare la condanna; altrimenti si cadrebbe nell' indeterminato di indagini le più volte impossibili e nella conseguente delusione della legge.

Che il Tribunale osservò che l' imputato aveva asserito di essersi portato a pochi passi dalla propria abitazione all' effetto di scaricare l' arme da molto tempo carica e di averla esplosa dopo averne estratti i pallini; ritenne le assertive del medesimo essere sostenute da un testimonio, e considerò che ciò stante, se puossi ritenere costante nel Bragè il porto d' arme senza licenza fuori della propria abitazione, l' elemento intenzionale rimase escluso dal concorso delle circostanze sotto le quali avvenne il fatto, e che perciò non potevasi ritenere responsabile di alcun reato.

Considerato che, senza che sia d' uopo esaminare se e quando siano applicabili le teorie svolte nel ricorso, questo merita di essere respinto per i termini di fatto come sopra con apprezzamento incensurabile ritenuti dalla sentenza denunziata, la quale ritenne che l' imputato sia uscito a pochi passi dalla propria abitazione al solo effetto di scaricare l' arme per quindi immediatamente riportarla in casa, ed esclude perciò non solo la intenzione di portarla in contravvenzione alla legge, ma anche il fatto stesso della delazione della medesima colpito dalla legge. »

Contrariamente, come dissi sopra, alla predetta decisione si esternò la Cassazione di Roma, la quale con Sentenza 21 Luglio 1880, riportata dal Monitore Giudiziario di Venezia, ha statuito:

« Non monta che il porto dell' arma lunga da fuoco abbia luogo nella vicinanza della propria abitazione per dirsi che manchino i caratteri d' un tale reato, avvegnachè è la semplice detenzione d' una tale arma che non costituisce reato, ma il porto di essa, comunque momentaneo, in qualunque sito fuori della propria abitazione, contiene tutti gli estremi del delitto preveduto e punito dall' Art. 457 del Cod. Pen. »

Un Guardaboschi munito con regolare Decreto del Prefetto può, per l' esercizio delle sue funzioni, andare armato a norma dei Regolamenti, e così asportare lo schioppo? Può il Sindaco sospendere la predetta Guardia nominata dal Pre-

fetto e privarla della sua patente e del diritto di portar l' arme?

Al primo quesito si risponde che un Guardaboschi munito della sua patente, non solo può, ma deve per l' esercizio delle sue funzioni, andare armato a norma dei Regolamenti ed asportare lo schioppo.

Al secondo quesito si osserva che l' ordine di sospensione che provenga solamente dal Sindaco manca di forza legale, siccome quello che parte da un' Autorità incompetente; e quindi non può avere per effetto di privare un Guardaboschi della sua patente e del diritto di portar l' arme.

In argomento la Corte di Cassazione di Roma, colla Sentenza 2 Giugno 1879, riportata dal Foro Italiano Volume 4. ha statuito:

« Attesochè consta dagli atti, e dalla stessa denunziata sentenza, che la nomina del Giuseppe De Santo a guardaboschi del Comune di S. Buono fu fatta giusta le norme del regolamento forestale, con decreto del prefetto della provincia, sentito all' uopo l' ispettore forestale del dipartimento;

Attesochè pertanto il De Santo come guardaboschi, munito di un regolare decreto di nomina o patente, non fosse da considerarsi nel novero degli impiegati e salariati del Comune, che, a termini dell' Art. 102, N. 11 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1864, il Sindaco può sospendere, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nel-

la prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina.

Attesochè in cotesta condizione di cose riesce evidente, che la sospensione del De Santo, ordinata dal Sindaco con semplice nota in data del 14 dicembre 1878, senza veruna autorizzazione o conferma dell' autorità superiore, ossia dal Prefetto, mancava d' ogni forza legale, e doveva rimanere del tutto inefficace, siccome quella che partiva da una autorità incompetente e priva al riguardo di giurisdizione. E se fu un atto nullo, esso non potè produrre alcun effetto e tanto meno privare il De Santo della sua patente.

Attesochè tanto ciò sia vero che, nonostante l' intervenuta sospensione, il De Santo continuò a servire nella sua qualità di guardaboschi, come ne risulta da apposito certificato, rilasciatogli dall' ispettore forestale, il quale si trova pure negli atti. Il che dimostra sempre più che la suddetta sospensione non fu dal Prefetto approvata, e forse neanche conosciuta; e spiega d' altra parte come la Giunta Municipale appena fu del fatto informata, siasi in via di urgenza affrettata a reintegrare il De Santo nella sua posizione, onde riparare, per quanto fosse possibile, all' incorsa illegalità del Sindaco.

Attesochè, tolta di mezzo l' avvenuta illegale sospensione, il Giuseppe De Santo munito della sua patente di guardaboschi, non solo potesse, ma dovesse per l' esercizio delle sue funzioni, andare

armato, a norma dei regolamenti, e così asportare lo schioppo; per lo che è manifesto, ed è necessità concludere, che mancava ogni fondamento all' ascrittagli contravvenzione, e che non era possibile condanna ove non esisteva reato. »

Allorquando consti al Giudice la pertinenza altrui di un fucile da caccia, pel cui porto senza licenza si procede a titolo di contravvenzione, può ordinare la confisca? No, giusta la Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 10 Febbraio 1879, la quale statuisce « che evidente sia nel caso concreto la violazione dell' Art. 74 del codice per pronunciata confisca dell' arma, avendo il Giudice confuso la ipotesi della pertinenza al condannato del corpo del reato o delle cose che hanno inservito a commetterlo, con quella della spettanza ad altra persona non imputata; nella quale seconda ipotesi non può la confisca venir pronunciata, se non quando si tratti di cose di che la legge proibisce la ritenzione, l' uso od il porto.

Che se impertanto nella specie trattavasi di un fucile da caccia, del quale non è punto vietata la detenzione, ed è permesso il porto mediante la osservanza dei regolamenti di sicurezza pubblica, giusta l' Art. 462 del cod. e se il pretore aveva in fatto ritenuto, appartenersi il fucile asportato da Acunto al Sig. D' Amore e non mica all' imputato, il Tribunale dichiarandone la confisca violò manifestamente quello stesso Art. 74, che invocava a base del pronunciato (Rivista Penale). »

La Corte di Cassazione di Roma però con Sentenza 5 Marzo, riportata dal Foro Italiano, ha stabilita la massima contraria.

« Violazione della legge 8 Giugno 1874 N. 1947, serie 2^a, perchè la sentenza ordinò la confisca del fucile mentre il De Mona era munito del permesso di portare armi;

Attesochè per l' Art. 4 della legge 8 Giugno 1874, N. 1947 serie 2^a, il servirsi per uso di caccia di fucile pel cui porto a sola difesa personale si abbia il permesso, è punito con la multa di Lire 100, ed è quindi agli effetti penali da considerarsi come delitto;

Che a termini dell' Art. 74 cod. pen., sempre quando si tratti di crimini o delitti, si debbono confiscare gli oggetti che servirono a commettere il reato; e si debbono confiscare ancorchè non appartengano al condannato, quando si tratti di cose di cui la legge proibisca l' uso, siccome appunto avveniva nel caso presente, in cui era vietato l' uso per caccia dell' arma pel cui porto s' era ottenuto soltanto il permesso. »

La Corte di Cassazione di Firenze con Sentenza 29 Maggio 1880, riportata dal predetto giornale, ha stabilita la massima che legittima è la confisca dei fucili abusivamente asportati, ove non fosse provato che non appartenessero al contravventore. Con ciò viene indirettamente detta Corte ad ammettere che ove il fucile non spetti al contravventore non si possa ordinare la confisca:

« Attesochè nella sentenza 26 Febbraio 1880 del Pretore del Mandamento di Fucecchio, con la quale Candido Ficini venne condannato a L. 51 di multa per delazione di due fucili, fu ordinato che uno di questi fosse restituito a Pietro Lampaggi, che l'aveva reclamato come suo, perchè questi dimostrasse che quel fucile era veramente di sua proprietà.

Che appellandosi il Pubblico Ministero da tale pronuncia in ordine alla restituzione del fucile il Tribunale Correzionale di San Miniato emise sentenza nel 24 aprile 1880, con cui dichiarò caduto in confisca il detto fucile;

Attesochè contro la sentenza del Tribunale ha interposto ricorso il Ficini, deducendo la violazione degli Art. 462, 465 e 74 cod. pen. ital., inquantochè, essendo la confisca una pena, non poteva essere applicata ad un terzo che non ha nè condanna, nè responsabilità del reato commesso, non trattandosi nella specie di oggetto che versava in cosa illecita. Che cotesto mezzo non regge, conciosiachè la denunciata sentenza, avendo posto in fatto che non fu minimamente provata la proprietà del fucile, come spettante al Lampaggi, rettamente si oppose nel giudicare che, sequestrata dai reali carabinieri quell'arma, unitamente all'altra, nelle mani del ricorrente, ne veniva di legittima conseguenza che questi, insieme con la condanna, subisse la pena della confisca di ciò che aveva servito a formare *il corpo* del suo reato. »

Il furto di uno schioppo può costituire nel medesimo tempo due distinti reati, cioè il furto ed il porto d' arme lunga da fuoco? No, ma soltanto il furto, giusta la Sentenza 6 Agosto 1879 della Corte d' Appello di Catanzaro, riportata dal giornale il Foro Italiano.

Il Progetto — Chi fabbrica, introduce nello Stato, vende od espone in vendita, o, fuori della propria abitazione, porta armi vietate è punito con la detenzione da 4 mesi a 2 anni e con multa fino a mille lire Art. 264. Chi porta armi proprie senza licenza fuori della propria abitazione qualunque non vietate è punito con la detenzione fino ad un' anno e se l' arma è un fucile da caccia, portato per uso di caccia, è punito con multa fino a 500 lire Art. 265 § 1. — Il § 2 esclude da pena quelle persone che per l' arte o professione loro devono portare coltelli o altri strumenti aventi il carattere di armi proprie, sempre che concorrano le circostanze mentovate in detto §. — Chi ritiene in casa od in altro luogo armi vietate è punito con la detenzione fino ad un' anno e con multa fino a L. 100. — Chi ritiene senza licenza un' ammasso di armi proprie o di munizioni in casa od in altro luogo è punito con la detenzione da 4 mesi a 2 anni; ma se le armi sono vietate alla predetta pena si aggiungerà quella della multa da 60 a 500 lire. — Per formare l' ammasso di cui sopra bastano 15 armi e 10 chilogrammi di munizione — od un sol pezzo d' arti-

glieria, benchè non di metallo, od altra macchina esplosiva. Alla pena superiormente indicata può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della Polizia. — Nel caso poi che dette armi siano state portate da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o in occasione di feste, solennità o spettacoli, o in tempo di tumulto o da persona sospetta, oziosa, vagabonda, o già stata condannata a pene criminali, le pene sono aumentate di un grado Art. 233 e 234.

Chiunque, nel solo scopo di destare spavento, o suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaretti e simili, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni; e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia. — Se lo scoppio avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, la detta pena è aumentata di un grado.

Il Regolamento di polizia punitiva Toscano del 20 Giugno 1853. — Punisce la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la ritenzione per fine di vendita, e la vendita d'arme vietate, colla carcere da uno a tre mesi e con multa da 100 a 500 lire (87). — Incorre nella Carcere da 15 giorni a due mesi ed in una multa da 50 a 300 lire chi porta armi vietate fuori della sua abitazione, (88). — Chi trasporta, fabbrica, ritiene, e vende strumenti che potrebbero venire sotto il nome d'armi vietate, ma sono arnesi di un mestiere o

d' un' arte, o utensili domestici, non può trasportarli che dentro custodia od invoglio sotto pena d' una multa da 20 a 50 lire. (89 §. 1 e 2).

Il porto d' armi non vietate senza licenza si punisce, ancorchè modico, con una multa da 50 a 150 lire; e, fino a pruova in contrario, si presume la perfezione dell' arma portata. (Articolo 90 §. 1 e 2).

È proibito l' esplodere armi da fuoco nell' interno della Città, delle Terre, dei Castelli o di altri luoghi abitati, e lungo o contro le vie pubbliche, sebbene all' aperta campagna, sotto pena d' una multa da 5 a 30 lire. Una tale pena è comminata contro chi tira al bersaglio fuori dei luoghi e dei tempi precedentemente approvati dal delegato di Governo (Art. 96 §. 1 e 2).

Il Codice Estense agli Art. 401 §. 1 2 3 — 402, 403, e 404 stabilisce — all' oggetto di prevenire possibilmente i delitti, che si commettono colle armi, si dichiara delitto, e non semplice contravvenzione, la delazione e ritenzione delle armi insidiose, cioè di quelle delle quali è proibita la ritenzione e la delazione dal §. 72 del Regolamento di Polizia. La ritenzione delle armi contemplate dal citato paragrafo sarà punita col carcere da uno a tre anni. — La delazione, fabbricazione, e introduzione nello Stato delle armi predette sarà punita colla carcere da due anni a cinque. — Coloro che in rissa spareranno o grilletteranno armi da fuoco per offendere qualcuno, ancor-

chè non segua alcuna ferita, saranno puniti col carcere non minore di un anno.

Il codice Parmense punisce gl'introduttori fabbricatori, venditori d'armi proprie insidiose, quando non ne abbiano dal Governo una speciale licenza in iscritto, colla prigionia da 6 mesi a due anni. (Art. 338), e coll'interdizione a tempo dal fabbricare o spacciare arma qualsiasi propriamente tale, la qual pena avrà luogo spirato il termine della prima.

Chi fuori della propria casa è trovato con arme propria insidiosa sarà punito colla prigionia per la prima volta da tre mesi ad un'anno; in caso di recidiva nello stesso delitto, sarà punito con un'anno di prigionia.

Saranno applicate le stesse pene a colui eziandio che portando un'arma da fuoco o da vento, di cui nell' Articolo 337, smontata o mancante di qualche parte, abbia però seco quanto occorre per facilmente ricomporla e renderla atta ad offendere. (339).

Questa disposizione del Codice Parmense trovasi in armonia alla teoria da me spiegata superiormente.

La ritenzione in casa di dette armi è punita con pene di polizia ossia di buongoverno, e tra le medesime è sempre applicata la prigionia, quando il colpevole di ritenzione sia persona sospetta, o sottoposta alla vigilanza di buongoverno. (Art. 340).

Rispetto a tutte le altre armi propriamente

tali, sia da fuoco, sia da punta o da taglio, fra le quali comprendonsi altresì i coltelli da serrare senza susta o ritegno; che oltrepassino in lunghezza di lama la misura di oncie cinque, è punita la sola delazione, sempre che l'uffizio, il grado, la carica della persona, od una particolare licenza del Governo non la comporti o permetta. (Art. 343).

La delazione dell'armi, di cui nell'articolo antecedente, è punita colla confiscazione delle armi stesse, e con una multa non maggiore di Lire 100 per la prima volta, ed in caso di recidiva col massimo della multa stessa, alla quale, in quest'ultimo caso, potrà anche aggiungersi la prigionia per un tempo non maggiore di tre mesi, salvo sempre quanto è stato disposto sulla delazione d'armi in genere relativamente a' mendici, vagabondi, e alle persone sospette, e sottoposte alla vigilanza di buon governo. (344).

La delazione dell'armi indicate nell'Art. 343 andrà soggetta alle pene prescritte nell'Art. 344 per coloro che, autorizzati a portarle per sola licenza in iscritto, avranno abusato della medesima, o col portarle in tempi e luoghi diversi da quelli ivi espressi o accordati, o col portarle in luoghi sacri o di pubblica adunanza e concorso, il che non s'intenderà mai concesso nelle licenze, quando ciò non siavi detto espressamente. (345).

È punito con multa non maggiore di L. 100, oppure con prigionia non maggiore di tre mesi,

chi sarà trovato portare qualche stromento d'arte o mestiere atto a gravemente ferire, quando però non si tratti dell'artefice che porti l'istrumento dell'arte sua pel tempo e nel luogo in cui l'esercita, pel tempo dell'andata o del ritorno dal luogo medesimo; o dalla casa alla bottega o viceversa, o pel tempo in cui ha fatto compra di esso, o l'ha portato ad accomodare o arruotare. — Tali stromenti saranno considerati armi insidiose quando se ne faccia uso a ferire. (346).

I viandanti o forestieri, che siano persone non sospette e non sottoposte a vigilanza di buon governo, potranno per viaggio, anche senza licenza, portare armi da fuoco di giusta misura, o altre armi non qualificate insidiose, purchè le depongano immediatamente nel luogo ove andranno ad alloggiare, per ripigliarle soltanto nell'atto di rimettersi in viaggio. (347).

Il Codice delle Due Sicilie punisce col secondo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale la fabbricazione o lo spaccio di armi vietate, quando il fabbricante o il venditore non ne abbiano la facoltà per iscritto dalla Polizia. (Art. 150).

L'asportazione di dette armi vietate, senza licenza per iscritto della Polizia, è punita col secondo al terzo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale; ovvero è punita col terzo grado di confine e col maximum dell'ammenda correzionale. (151).

La detenzione di dette armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della polizia, è punita

con pena di polizia e colla confisca delle armi. Possono anche i colpevoli esser sottoposti alla malleveria. (Art. 151).

Nelle condanne per fabbricazione, o spaccio di arme, a' termini degli articoli precedenti, sarà sempre aggiunta la interdizione a tempo, di fabbricarle e di spacciarle. (Art. 153).

L'editto Gregoriano ex Pontificio al Titolo V. determina. — Chi costruisce, introduce, spaccia, porta stili, pugnali, coltelli fermi in manico o in asta, coltelli serratori con punta acuminata e a fronda d'ulivo, o col taglio da ambe le parti, stocchi nascosti in canna o bastone, e generalmente ogni strumento insidioso atto a gravemente ferire, è punito coll'opera pubblica dai tre ai 5 anni e colla perdita delle armi. (Art. 117).

Alle pene medesime sono sottoposti gli addetti a qualunque arte o mestiere che, fuor dell'attuale esercizio della loro professione, portano indosso istromenti di ferro acuminati. (Art. 118).

Gli arrotini, che formano la punta alle armi vietate, sono puniti con anni tre di opera pubblica; e in caso di recidiva con anni cinque. (Art. 119).

Chi fabbrica, introduce, spaccia, o porta indosso armi da fuoco colla canna e cassa di misura minore di due palmi della canna mercantile romana, oppure archibugi corti, o tromboni, chiamati dal piede scavezzo o tagliato, facili ad occultarsi, è punito colle pene prescritte all'Art. 117 coll'opera pubblica dai 3 ai 5 anni. (Art. 120).

Se il colpevole è gravato di mala qualità, o per ferite o per furto qualunque, è aumentata la pena di un grado; la qual pena è comune ai recidivi. (121).

La semplice ritenzione in casa delle armi vietate è punita colla detenzione dai due mesi ad un'anno, e con una multa di scudi 5 ai 60; e se il ritentore è di mala qualità, o recidivo, è punito colla detenzione di due anni. (Art. 122).

Chi senza licenza porta armi da caccia è punito colla perdita delle armi. Che se fosse di mala qualità, oltre la perdita delle armi, è punito colla multa di scudi 5 agli scudi 50. (123).

L'imbrandimento d'un' arma qualunque è punito con un anno di detenzione, ancorchè non sia proceduto all'atto di ferire, oltre la pena stabilita per la delazione, quando l'arma è vietata. (Art. 124).

L'esplosione d'arma da fuoco, o lo sgrillamento della medesima contro d'alcuno, sono considerati conati di omicidio, e come tali puniti.

Mal opinerebbe quindi quel Legale che ritenesse mancato ferimento in chi avesse esploso un revolvere, con intenzione omicida, contro una determinata persona, perchè oltre dar di cozzo alle più ovvie teorie della scienza penale, si porrebbe nella dura necessità di non sapere qual articolo di legge applicare, se il 550, 543, 544, 538 col 547 del Codice Penale.

Così pongo fine domandando venia ai benigni

lettori se il lavoro non è a seconda de' loro desideri, accertandoli però che, in mezzo all'aridezza del tema ed alla scarsità del tempo che gli affari d'ufficio mi lasciano di libertà, non ho mancato di fare tutto quanto stava in me per portare il mio piccolissimo contributo al grande edificio Sociale, all'unico scopo di appianare l'ardua via a chi è chiamato alle discipline legali, ed a inferorarli coll'esempio a dividere cogli altri le loro faticose lucubrazioni.

